

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 10154/2023 REG.RIC.
N. 13480/2023 REG.RIC.
N. 13412/2023 REG.RIC.
N. 11702/2023 REG.RIC.
N. 10951/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10154 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Tuscania, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Sabato, Andrea Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intimata e non costituita in giudizio;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intimata e non costituita in giudizio;

Comune di Arlena di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Acquapendente, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Canino, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Capodimonte, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Cellere, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Farnese, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Gradoli, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Grotte di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Ischia di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Latera, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Marta, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Onano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Piansano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Proceno, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di San Lorenzo Nuovo, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Valentano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Provincia di Viterbo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, in persona del Soprintendente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Med Sea Litter Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

Comune di Tessennano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 13480 del 2023, proposto da Fabio De Santis, Antonio Bonini, Miranda Bocci, Fiammetta Baffetti, Maria Baffetti, Franco Indaco, Nazareno Melaragni, Anna Pasqualetti, Sante Bocci, Rita Costantini, Odoardo Bocci, Massimo Turato, Roberto Vinci, Monia Polleggioni, Federico Mancini, Marco Bocci, Romeo Silvestri, Domenico Molino, Ferdinando Battilocchi, Pamela D'Alessandro, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Sabato, Andrea Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Comune di Arlena di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non

costituito in giudizio;

Comune di Acquapendente, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Canino, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Capodimonte, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Cellere, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Farnese, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Gradoli, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Grotte di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Ischia di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Latera, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Marta, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Onano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Piansano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Proceno, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di San Lorenzo Nuovo, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Valentano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Provincia di Viterbo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Med Sea Litter Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

Comune di Tessennano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 13412 del 2023, proposto dal Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Comune di Arlena di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Acquapendente, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Canino, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Capodimonte, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Cellere, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in

giudizio;

Comune di Farnese, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Gradoli, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Grotte di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Ischia di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Latera, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Marta, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Onano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Piansano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Proceno, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di San Lorenzo Nuovo, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Valentano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Provincia di Viterbo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Med Sea Litter Italia s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

sul ricorso numero di registro generale 11702 del 2023, proposto dal Comune di Tessennano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Comune di Arlena di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Acquapendente, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Canino, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Capodimonte, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Cellere, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Farnese, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Gradoli, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Grotte di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Ischia di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Latera, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Marta, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Onano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Piansano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Proceno, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di San Lorenzo Nuovo, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Valentano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Provincia di Viterbo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e

per L'Etruria Meridionale, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Med Sea Litter Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

sul ricorso numero di registro generale 10951 del 2023, proposto dall'Impresa Individuale Stucchi Renzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Cardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;

Comune di Arlena di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Acquapendente, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Canino, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Capodimonte, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Cellere, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Farnese, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Gradoli, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Grotte di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Ischia di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Latera, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Marta, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Onano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Piansano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Proceno, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di San Lorenzo Nuovo, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Comune di Valentano, in persona del Sindaco in carica, intimato e non costituito in giudizio;

Provincia di Viterbo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per L'Etruria Meridionale, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;

Med Sea Litter Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 10154 del 2023:

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione Regione Lazio n. G06688 del 16 maggio 2023, nonché, *in parte qua*, di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Tuscania il 5 dicembre 2023:

- della determinazione Regione Lazio n. G13406 del 11 ottobre 2023, pubblicata sul BURL in data 26 ottobre 2023, nonché, *in parte qua*, di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Tuscania il 26 gennaio 2024:

- della determinazione Regione Lazio n. G16584 del 11 dicembre 2023, pubblicata sul BURL in data 28 dicembre 2023, nonché, *in parte qua*, di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

quanto al ricorso n. 13480 del 2023:

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo proposto da Fabio De Santis e altri:

- della determinazione della Regione Lazio n. G06688 del 16 maggio 2023, nonché, *in parte qua*, di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 dicembre 2023:

- della determinazione Regione Lazio n. G13406 del 11 ottobre 2023, pubblicata sul BURL in data 26 ottobre 2023, nonché, *in parte qua*, di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 gennaio 2024:

- della determinazione Regione Lazio n. G16584 del 11 dicembre 2023, nonché, *in parte qua*, di ogni ulteriore altro atto ad essa allegato, presupposto, connesso o

conseguenziale, anche non conosciuto.

quanto al ricorso n. 13412 del 2023:

a) quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione n. G06688 del 16 maggio 2023, recante in oggetto: *«Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.27-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul “Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” nel Comune di Arlena di Castro (VT) località Banditaccia Società proponente: MED SEA LITTER ITALIA S.r.l. Registro elenco progetti: n. 031/2021»;*

- del verbale finale della Conferenza di servizi decisoria del 14 novembre 2022, come integrato dall'appendice del 18 novembre 2022;

- ove possa occorrere, di tutti gli atti dell'istruttoria che hanno espresso parere favorevole alla realizzazione della discarica di Med Sea Litter Italia S.r.l., nonché degli artt. 2, 5 e 6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio;

b) quanto ai motivi aggiunti:

- della determinazione n. G06688 del 16 maggio 2023, recante in oggetto: *«Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.27-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul “Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” nel Comune di Arlena di Castro (VT) località Banditaccia Società proponente: MED SEA LITTER ITALIA S.r.l. Registro elenco progetti: n. 031/2021»;*

- del verbale finale della Conferenza di servizi decisoria del 14 novembre 2022, come integrato dall'appendice del 18 novembre 2022;

- ove possa occorrere, di tutti gli atti dell'istruttoria che hanno espresso parere favorevole alla realizzazione della discarica di Med Sea Litter Italia S.r.l., nonché degli artt. 2, 5 e 6 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio,

della determinazione 11 ottobre 2023, n. G13406, recante in oggetto «*MED SEA LITTER ITALIA s.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis del d. lgs. n. 152/2006 relativo al "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili" nel comune di Arlena di Castro (VT), località Banditaccia, nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/06 Registro elenco progetti VIA: n. 031/2021*», pubblicato sul BUR della Regione Lazio in data 26 ottobre 2023.

quanto al ricorso n. 11702 del 2023:

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione Regione Lazio n. G06688 del 16 maggio 2023;
- del documento con il quale la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa sull'istanza presentata dalla controinteressata;
- dei verbali di Conferenza di servizi;
- del parere della Provincia di Viterbo;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della determinazione Regione Lazio n. G06688 del 16 maggio 2023;
- del documento con il quale la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa sull'istanza presentata dalla controinteressata;
- dei verbali di Conferenza di servizi;
- del parere della Provincia di Viterbo;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
- della determinazione Regione Lazio n. G13406 del 11 ottobre 2023 (doc. 34),

pubblicata sul BURL in data 26 ottobre 2023;

- del *“provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” nel Comune di Arlena di Castro (VT) località Banditaccia - Società proponente: MED SEA LITTER ITALIA S.r.l. Registro elenco progetti: n. 031/2021”*, PAUR, det. Regione Lazio n. G16584 dell'11 dicembre 2023;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito.

quanto al ricorso n. 10951 del 2023:

a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione della Regione Lazio nr. G066688 del 16 maggio 2023 *“Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. nr. 152/2006 (poi solo T.U.A.) e s.m.i. sul Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili nel Comune di Arlena di Castro (VT) loc. Banditaccia Soc. Proponente Med Sea Litter Italia S.r.l. Registro elenco progetti: nr. 031/2021”* non conosciuta e pubblicata sul B.U.R.L. nr. 44 dell'1 giugno 2023;

– di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della determinazione della Regione Lazio nr. G13406 dell'11 ottobre 2023 – Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III bis del d. lgs. nr. 152/2006 relativo al *“Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili”* nel Comune di Arlena di Castro (VT) loc. Banditaccia

nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. nr. 152/2006 Registro Elenco progetti VIA: nr. 031/2021 non conosciuta e pubblicata sul B.U.R.L. nr. 86 del 26 ottobre 2023;

– di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

c) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

- della determinazione della Regione Lazio nr. G16584 dell'11 dicembre 2023 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. nr. 152/2006 relativo al “*Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili*” nel Comune di Arlena di Castro (VT) loc. Banditaccia Società Proponente Med Sea Litter Italia S.r.l. Registro Elenco progetti VIA: nr. 031/2021 inserita nel fascicolo istruttorio del procedimento in data 12 dicembre 2023;

– di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute e del Ministero della cultura, di Med Sea Litter Italia S.r.l. e del Comune di Tessennano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le parti ricorrenti con i gravami indicati in epigrafe, oggetto di riunione per evidente connessione oggettiva e soggettiva, hanno chiesto l'annullamento della determinazione della Regione Lazio 16 maggio 2023, n. G06688 avente ad oggetto la *“pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. nr. 152/2006 (poi solo T.U.A.) e s.m.i. sul Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili nel Comune di Arlena di Castro (VT) loc. Banditaccia Soc. Proponente Med Sea Litter Italia S.r.l.”* (d'ora in poi, per brevità, V.I.A.) e, con ricorso per motivi aggiunti, dapprima, della determinazione n. G13406 dell'11 ottobre 2023, con cui la Regione Lazio ha emesso l'autorizzazione integrata ambientale (d'ora in poi, per brevità, A.I.A.), e poi, con successivi motivi aggiunti, anche della determinazione 11 dicembre 2023, n. G16584 concernente il *“provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (d'ora in poi, per brevità, P.A.U.R.).

In punto di fatto, occorre premettere che la Società Med Sea Litter Italia S.r.l., in data 20 marzo 2021, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto *“il progetto rientra nella tipologia elencata nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, lett.) n , denominata “Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e nella tipologia elencata nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, alla lettera p) denominata “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”, in applicazione dei criteri e*

delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30 marzo 2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti.

L'intero complesso impiantistico risulta essere suddiviso in cinque ambiti e tratta 60.000 t/a di materiali provenienti dal recupero di rifiuti dal mare (marine litter) e dalle spiagge (beach litter) classificato con il codice EER 20 03 01, il sovrallo derivante da impianti di trattamento meccanico dei RSU classificato con codice EER 1912 12, nonché le plastiche provenienti dalla raccolta differenziata classificate con i codici EER 15 01 02 e 15 01 06. L'impianto in esame è stato dimensionato per funzionare 310 giorni all'anno su due turni di 6 ore ciascuno, il quantitativo annuo di rifiuti trattabile è pari a 60.000,00 t/a, di cui il 57% di scarti non riciclabili da smaltire per un totale di 34.000,00 t/a. La realizzazione della suddetta piattaforma di recupero è prevista in un ambito di ex cava, localizzata a circa 1,5 km dal centro abitato di Arlena di Castro in direzione nord-est, e risulta essere ben collegata alla strada Provinciale 14.

Il progetto rientra nella categoria 5.3b) dell'allegato VIII parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto concerne la piattaforma di recupero e nella categoria 5.4 del medesimo allegato per la discarica e, pertanto, oggetto anche di autorizzazione integrata ambientale.

In sede di istruttoria il sito di intervento non ha registrato criticità per quanto concerne il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico, il Piano Territoriale Provinciale Generale di Viterbo (PTPG).

Relativamente al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), l'area oggetto di intervento interessa i sistemi del Paesaggio Naturale di Continuità e del Paesaggio Agrario di Continuità.

La zona in esame, poi, non risulta interessata da aree protette né è soggetta a vincolo idrogeologico.

L'area della ex-cava, utilizzata per la localizzazione del nuovo progetto, è collocata in Zona E – Area agricola per cui la Società proponente ha evidenziato la necessità di una variante al P.R.G. comunale consistente nella perimetrazione dell'area di impianto in zona “F3 – Servizi tecnologici specializzati”.

In sede di conferenza di servizi il Comune di Arlena di Castro ha rilasciato il parere favorevole, già espresso dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 30 settembre 2020 e con successiva delibera n. 10 del 21 aprile 2022.

Con la determinazione n. G13406 dell'11 ottobre 2023, oggetto di gravame, la Regione Lazio ha emesso l'AIA (l'autorizzazione integrata ambientale), individuando delle puntuali prescrizioni dopo aver verificato:

- che la società ha dato riscontro puntuale al quadro sinottico riportato nella suddetta determinazione con particolare riferimento a quanto prescritto e indicato da ARPA Lazio nel parere conclusivo favorevole di cui alla nota, acquisita al prot. reg. n. 0078609 dell'11 novembre 2022;
- che tra la documentazione consegnata ad integrazione è presente l'aggiornamento della valutazione sullo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera, come indicato nel parere AIA e da ARPA Lazio.

All'esito del complesso procedimento amministrativo avviato, la Regione Lazio ha emanato il P.A.U.R., giusta determinazione 11 dicembre 2023, n. G16584.

Senonché, nel mese di febbraio 2024, risulta intervenuta l'approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'“*ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone ai sensi degli artt. 136, co. 1 lett. c) e d), 138, co. 3 e 141 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e e ss.mm. ii. Parere reso ai sensi dell'art. 138 co.3 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.*” sulla medesima area interessata dal progetto della Med Sea Litter Italia S.r.l., con l'ovvia conseguenza che dal primo giorno di pubblicazione del relativo decreto di approvazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1, del medesimo d.lgs., ossia deve essere richiesta dagli interessati l'autorizzazione paesaggistica, per qualsiasi tipo di intervento intenda realizzarsi.

Si tratta, in particolare, del decreto del 22 febbraio 2024, pubblicato anche sul BURL n. 16 del 22 febbraio 2024, adottato dal Ministero della Cultura, a seguito del quale risulta concluso il procedimento avviato con la nota dell'8 agosto 2023, mediante la dichiarazione che il bacino del torrente Arrone riveste notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42/2004.

I gravami proposti sono affidati a plurimi motivi di ricorso sintetizzabili come segue.

I. sui vizi procedurali

Il provvedimento di V.I.A., risulterebbe viziato in quanto adottato con determinazione del 16 maggio 2023 e, quindi, successivamente (a distanza di ben otto mesi) alla chiusura della conferenza dei servizi, il cui ultimo incontro si è tenuto il 14 novembre 2022.

Si lamenta, in sintesi, che il procedimento dal quale è scaturito l'atto impugnato sia connotato da una evidente violazione di norme procedurali, in quanto risulterebbero pretermessi dalla partecipazione i comuni limitrofi ed i comuni che possano subire un pregiudizio dalla discarica, e ciò senza trascurare le possibili criticità connesse al traffico veicolare, con conseguente illegittimità del provvedimento scaturito all'esito della conferenza di servizi.

II. sui vizi sostanziali

Si lamenta l'assoluta inidoneità dell'area individuata nel Comune di Arlena di Castro ad accogliere una discarica, e ciò in quanto tale area ricade in area vincolata ex art. 142, co. 1 lett. g), del d. lgs. n. 42/2004 e qualificata in P.T.P.R. come "Paesaggio Naturale di continuità" e "Paesaggio Agrario di continuità" nei quali, secondo l'art. 24 delle N.T.A. del P.T.P.R., non è consentita la realizzazione di nuove discariche o impianti per il recupero e lo smaltimento di rifiuti.

A conferma dell'assunto, il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha, dapprima, avanzato una proposta per "...la dichiarazione di notevole interesse pubblico (ex art. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3

e 141 d. lgs. n. 42/2004) relativa all'Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone sito nei Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania”.

Con tale proposta viene confermato il particolare valore paesaggistico del territorio (anche) del Comune di Arlena di Castro, e segnatamente: “...all'area delimitata, per l'alto livello di integrità, permanenza e rilevanza, per le relazioni visive, storico, culturali e simboliche dei vari elementi con il contesto paesaggistico, è attribuito un elevato valore culturale, percettivo, scenico e panoramico (...) Considerato che da qualche tempo l'area in esame è interessata da iniziative (in itinere) compromissive dei suoi aspetti percettivi, panoramici nonché del valore ambientale e paesaggistico del territorio in argomento, al fine di poter garantire condizioni di tutela in grado di poter impedire modificazioni e trasformazioni del tutto estranee ai valori ed alle qualità innanzi esposti, che porterebbero alla irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio sopra descritte, si ritiene necessario l'assoggettamento a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D. lgs. nr. 42 del 22 gennaio 2004 (art. 136 co. 1 lett. C e D) del territorio (...). Stante il notevole valore paesaggistico del territorio sopra individuato, rilevate le sue principali caratteristiche, tra cui la scarsa antropizzazione, si ritiene necessario che la specifica disciplina d'uso delle aree persegua obiettivi di qualità a termini dell'art. 135 comma 3 del D.lgs. 42/2004 per evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti della dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree da sottoporre a tutela. Pertanto, si attribuiscono i seguenti obiettivi di qualità con cui si auspica in via prioritaria la conservazione dei paesaggi agro-silvo-pastorali tradizionali (...). Si ribadisce, infine, che l'area interessata dalla proposta appare complessivamente omogenea per valori paesaggistici, che non si riferiscono soltanto ad aspetti naturali, ma bensì ad un connubio ormai consolidato nel tempo tra il costruito storico e l'ambiente naturale nel quale essi insistono dove i fattori di rischio e di vulnerabilità sono stati finora molto limitati e hanno portato a raffigurare un quadro paesaggistico integro, e

pertanto degno di essere tutelato, recuperato e valorizzato, e che il depauperamento dei valori paesaggistici sopra descritti non solo comporterebbero la perdita di questo patrimonio culturale ma anche di una reale opportunità di sviluppo economico, soprattutto turistico e agro-pastorale, pertanto l'apposizione di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico sull'area in argomento rappresenta un'importante occasione per tutelare e al contempo promuovere il territorio. Per tutte queste motivazioni tale area presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni irreversibili”.

Successivamente, in data 22 febbraio 2024 è stato emesso il decreto con il quale *“Le aree site nei comuni in provincia di Viterbo di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania e ricomprese nel perimetro della presente dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata “Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone” e meglio indicate in premessa, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e rimangono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Codice”.*

In particolare, sul presupposto che *“date le specifiche caratteristiche del territori, assume grande rilievo la tutela del sistema agro-silvo-pastorale e della sua interrelazione con i sistemi naturalistici e storico-archeologici, anche con riguardo al mantenimento di una ridotta impronta antropica, limitando estesi e diffusi fenomeni trasformativi di carattere produttivo”, si è ritenuto opportuno assicurare “la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari e consentendo il lavoro sinergico di tutti gli attori pubblici coinvolti, affinché possano informare la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.*

Da ciò deriverebbe, seconda le prospettazioni delle ricorrenti, che il P.A.U.R. si pone in aperta violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2003, secondo cui *«Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2»*. L'allegato 1 prevede che *«Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in: [...] Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»*, e che le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo capoverso, ad esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Si sono costituiti in giudizio la resistente Regione Lazio e la controinteressata Med Sea Litter Italia S.r.l., le quali – con apposite memorie – hanno insistito per il rigetto dei ricorsi e dei motivi aggiunti proposti, siccome inammissibili per carenza di interesse ed infondati; in particolare, con la conclusione della conferenza di servizi, intervenuta il 14 novembre 2022, si sarebbe concluso anche il procedimento autorizzatorio ed i successivi atti (pronuncia di compatibilità ambientale, A.I.A. e P.A.U.R.) adottati dalla Regione Lazio rappresenterebbero la mera formalizzazione delle determinazioni già assunte dall'Autorità procedente.

La sopravvenuta presentazione, da parte della Direzione Generale - Archeologia Belle Arti e Paesaggio - del Ministero della cultura, della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'8 agosto 2023 risulterebbe così irrilevante, poiché quando tale proposta è stata presentata:

- a) la conferenza dei servizi decisoria aveva già espresso la propria determinazione finale;
- b) la Soprintendenza – unica amministrazione dissenziente che aveva espresso parere negativo nel corso della conferenza dei servizi – aveva omesso di attivare l'unico strumento tipico previsto dall'ordinamento in via amministrativa utile per

opporsi alla decisione assunta dalla Conferenza dei servizi: l'opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Si sono costituiti in giudizio, a loro volta, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute ed il Ministero della cultura, a mezzo della difesa erariale, con memoria di mero stile.

Si è costituita in giudizio anche la Provincia di Viterbo, con apposita memoria, instando per l'accoglimento dei ricorsi e dei motivi aggiunti proposti, in quanto l'inidoneità del sito in cui localizzare l'impianto è confermato dal parere della Soprintendenza e dalla successiva proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'8 agosto 2023, nonché dalla intervenuta dichiarazione pubblicata sul BURL del 22 febbraio 2024, oltre che dalla proposta di piano provinciale di gestione dei rifiuti.

La necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio sarebbe, quindi, confermato ulteriormente dalla intervenuta dichiarazione di notevole interesse pubblico che sancisce definitivamente l'inidoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto e anche l'inidoneità del P.A.U.R. che non ha acquisito le necessarie autorizzazioni paesaggistiche.

A seguito dell'udienza cautelare del 10 gennaio 2024, nell'ambito della quale si è discusso in ordine alla sospensione dell'efficacia del P.A.U.R., su istanza di parte dei ricorrenti (il Comune di Tessennano, il Comune di Tarquinia e l'Impresa Stucchi), sono state emesse separate ordinanze cautelari n. 81/2024, n. 82/2024 e n. 83/2024 con le quali il Collegio ha accolto la domanda “... *posto che la proposta dichiarazione di notevole interesse pubblico adottata ai sensi dell'art. 138 del d. lgs. nr. 42 del 2004 crea un limite preventivo alla modificabilità dell'area in termini di salvaguardia della stessa, ciò nell'ottica dell'anticipazione dell'interesse pubblico che intende tutelare*”.

All'udienza pubblica del 3 aprile 2024, a seguito del deposito delle memorie e delle

repliche nei termini dell'art. 73 c.p.a., il ricorso, in uno con i motivi aggiunti, è stato trattenuto in decisione.

I ricorsi proposti, in uno con i motivi aggiunti, meritano accoglimento per le ragioni che seguono.

Il P.A.U.R. si pone come atto unitario che comprende, nella determinazione che conclude la conferenza di servizi, i provvedimenti di V.I.A. e di A.I.A., coinvolgendo le diverse amministrazioni competenti, ove si esprime, in ogni caso, una nuova competenza in senso qualitativo, destinata ad apportare eventuali elementi che costituiscono valore aggiunto all'approvazione del progetto.

Tale provvedimento per sua natura non costituisce un semplice contenitore ma ben può prevedere ulteriori prescrizioni, posto che la stessa Corte Costituzionale (nella sentenza 27 dicembre 2018, n. 246) ha rimarcato il carattere unitario del P.A.U.R. e ha sottolineato la capacità di tale modello procedimentale di incidere sulla "qualità" stessa della decisione. D'altro canto, se il P.A.U.R. fosse solo un mero "contenitore" dei titoli abilitativi richiesti dalle vigenti normative di settore, risulterebbe del tutto frustrato l'obiettivo di razionalizzazione, accelerazione e semplificazione perseguito dalla normativa europea.

La struttura del procedimento e gli effetti propri del P.A.U.R. inducono quindi a ritenere che le relative funzioni amministrative - in quanto "integrano" la V.I.A. "nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti" (così l'art. 1, par. 2, della direttiva 2014/52/UE) - siano espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all'Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale (Cons. di Stato, Sez. IV, 10 settembre 2021, n. 6248).

La pronuncia contenuta nel P.A.U.R. ha carattere definitivo e regola il rapporto sotto lo specifico profilo ambientale determinando l'inammissibilità dei motivi di ricorso che, in ragione delle posizioni dei ricorrenti, si appuntano proprio sulle questioni ambientali e paesaggistiche senza gravare tale atto.

Poste tali premesse, occorre osservare che la controversia posta al centro del

presente gravame ha ad oggetto il delicato rapporto tra il P.A.U.R. ed il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area interessata, intervenuto a seguito del procedimento avviato con la nota dell'8 agosto 2023, senza che possano venire in rilievo - una volta superate con la presentazione dei successivi motivi aggiunti le eccezioni di improcedibilità spiegate - le ulteriori eccezioni di carenza di interesse in capo alle ricorrenti sollevate dalla controinteressata, trattandosi di un'area che interessa tutte le parti del giudizio, a causa della possibile compromissione delle matrici ambientali e paesaggistiche presenti non solo nel territorio del Comune di Arlena di Castro, ma anche in quello delle popolazioni dei comuni limitrofi, con riferimento all'intero ambiente della Tuscia (sul punto, cfr. *T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 30 giugno 2023, n. 10954*,; in termini, *Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1445*, che stabilisce che *“la nozione di soggetto interessato [... va] ricostruita sulla base del parametro prognostico della potenziale dannosità della realizzazione dell'intervento. A sostegno dell'assunto pone la considerazione, coerente con il principio comunitario di precauzione volto ad una tutela dei valori ambientali di tipo preventivo e cautelativo, che la ratio dell'apporto dei soggetti interessati è proprio incentrata sulla necessità di consentire agli stessi, sulla scorta degli strumenti prima delineati, di effettuare le valutazioni e formulare le proposte volte ad azzerare o limitare la potenzialità dannose sottese all'intervento oggetto della procedura. In ultima analisi, il concetto di impatto ambientale, costituendo un prius abilitante il soggetto interessato a partecipare alla procedura, va decifrato in base ad un parametro prognostico di potenzialità dannosa”*).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, occorre evidenziare che il P.A.U.R. rilasciato risulta in contrasto con i profili ambientali derivanti dalla sussistenza dell'intervenuto vincolo di notevole interesse pubblico.

Sul punto, come emerge dai motivi di ricorso, l'art. 5 delle NTA del P.T.P.R. approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, al comma 2° lett. a), individua come beni paesaggistici anche *“... gli immobili e le aree*

sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice”, precisando che “...per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme”.

Il progetto proposto dalla Med Sea Litter Italia S.r.l. ed approvato dalla Regione Lazio va ad interessare parte dei terreni coperti da “*vincolo di tutela paesaggistica*” (in particolare “*le particelle 182, 213, 238 e 240 sono interessate da vincolo ai sensi dell’art. 142, c. 1 lett. g) del d.lgs. n. 42/2004*”) e, comunque, ricade in un’area che, come visto, è stata definita di pubblico interesse.

L’intervento programmato, inoltre, come riportato nello stesso provvedimento di V.I.A., ricade in due sistemi di paesaggio indicati nel P.T.P.R. e precisamente “*Paesaggio Naturale di continuità*” e “*Paesaggio agrario di continuità*”.

In ragione di ciò, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, trova applicazione l’art. 24 delle già citate N.T.A. del P.T.P.R. (sulla base del quale la Soprintendenza ha formulato il suo parere ostativo alla conformità ed alla compatibilità paesaggistica del progetto presentato), le quali - al punto 4.8 - recano la disciplina per le “*discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per lo smaltimento dei rifiuti...*” e, al successivo punto 4.8.2, indicano che in tali aree non è consentita la realizzazione di nuovi impianti.

A ciò si aggiunga che la Provincia di Viterbo, in ossequio ai poteri previsti dall’art. 197 T.U.A. (che al 1° comma lett. d) conferisce alle Province la individuazione “*...delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti*”), con la delibera consiliare n. 12 del 19 gennaio 2024, ha emanato la proposta di piano provinciale di gestione dei rifiuti, mediante la quale, per quanto di interesse, ha sancito che l’intero territorio del Comune di Arlena di Castro è caratterizzato dalla presenza di vincoli non superabili (definiti come “*fattori escludenti*”) per la realizzazione delle discariche e che, come tali, costituiscono un ostacolo non superabile alla realizzazione in loco dell’impianto.

Quanto agli effetti che la dichiarazione di notevole interesse pubblico è suscettibile

di riverberare sul P.A.U.R., basti citare che l'art. 12-ter della legge 9 ottobre 2023 n. 136 (di conversione del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023) ha espressamente previsto che *“gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140 del d. lgs. n. 42/2004 non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale (...) ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti”*.

La *ratio* sottesa all'intervento legislativo in esame va rintracciata nella volontà di escludere la operatività degli effetti delle nuove dichiarazioni per i soli impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili per i quali era stata già autorizzata la V.I.A., con l'ovvia conseguenza che – stante la espressa previsione normativa – qualora non si tratti di impianto FER (come nel caso in esame), la dichiarazione di pubblico interesse è destinata a produrre i propri effetti anche a fronte di una V.I.A. già adottata.

Orbene, precipuo strumento di tutela paesaggistica è sempre stata la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa ad immobili e ad aree, come individuati dall'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004. Un provvedimento volto, dunque, alla conservazione del valore naturale, artistico, estetico e tradizionale dei beni considerati, in ossequio al dovere di salvaguardia del paesaggio e del patrimonio sancito dall'art. 9 della carta Costituzionale.

In un'ottica di effettiva protezione della tutela paesaggistica, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comporta, quindi, l'applicazione della salvaguardia di cui al combinato disposto dell'art. 139, comma 2, e 146, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, che impedisce la trasformazione dei beni oggetto della stessa, in funzione di anticipata tutela preventiva e cautelare rispetto alla stessa dichiarazione, impedendo che, nelle more del procedimento valutativo del notevole interesse pubblico, i proprietari, o comunque coloro che si

trovino nella disponibilità degli immobili e delle aree oggetto della proposta, vi arrechino pregiudizi, a tal fine prescrivendo, sin da subito, i vincoli ed i criteri di gestione da adottare.

Ciò significa che la Regione Lazio – avendo dichiarato il difetto di interesse paesaggistico dell'area e l'assenza dei relativi vincoli in quanto l'area “*non risulta ricadere o interferire con alcun bene paesaggistico*” – avrebbe dovuto eseguire un ulteriore approfondimento istruttorio al fine di verificare l'idoneità dell'area alla realizzazione dell'impianto, essendo intervenuto – nelle more dell'adozione del provvedimento autorizzatorio unico – il regime di salvaguardia cui ha fatto seguito la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area.

Conclusivamente, i gravami proposti risultano fondati *in parte qua*, essendo sussistenti i vizi esposti relativi alla sussistenza del vincolo paesaggistico sull'area oggetto di intervento.

Ne consegue che, in accoglimento dei ricorsi proposti, in uno con i motivi aggiunti, ed assorbiti gli ulteriori motivi, gli atti impugnati vanno annullati per quanto di ragione, con obbligo della Regione Lazio di conformarsi alla decisione valutando il progetto presentato alla luce del vincolo discendente dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area.

Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, così riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, annullando gli atti impugnati e con obbligo della Regione Lazio di rideterminarsi nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate; spese irripetibili per le parti non costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Ida Tascone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Ida Tascone

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO